

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 119

Interventi per la liquidazione della società << Udine '90 >> (programma 0.6.1.)

- 1.** Al fine di consentire la sollecita definizione degli atti per lo scioglimento della società << Udine '90 >> Srl, in stato di liquidazione per avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, ai sensi dell'articolo 1260 del Codice civile, nella titolarità dei crediti vantati dalla Società nei confronti dell'Erario, così come risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mediante conferimento alla Società medesima del controvalore in numerario, fino alla concorrenza di lire 450 milioni.
- 2.** L'operazione di cessione dei crediti di cui al comma 1 è formalizzata attraverso appositi atti, previo accertamento peritale della esatta consistenza dei crediti oggetto della cessione.
- 3.** Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a ripianare le passività maturate della Società predetta, anche relative alle anticipazioni bancarie, sino alla concorrenza di lire 260 milioni.
- 4.** Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 710 milioni per l'anno 1992.
- 5.** IL predetto onere di lire 710 milioni fa carico al capitolo 1342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.
- 6.** Gli introiti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 - valutati in lire 450 milioni - sono accertati sul capitolo 1083 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.